

ACCORDO AZIENDALE

Oggi, 10 Maggio 1968, in Carpi,

t r a

la Ditta Officina & Fonderia STETON nella persona dei titolari
sigg. Tullio Sternieri e Lello Tondelli,

e

le Organizzazioni Sindacali:

F.I.M. - C.I.S.L. rappresentata dal sigg. Renato Berretta;

F.I.O.M. - C.G.I.L. rappresentata dal sigg. Adolfo Gadda:

con la presenza dei lavoratori Livio Filippi, Ivaldo Cavallotti,
Dimes Roncaglia e Alfonso Martinello - in rappresentanza delle
maestranze della "Officina",

si è convenuto quanto segue:

- 1) - La parte fissa del premio di produzione, garantita a qual
sissi livello produttivo, verrà corrisposta nella misura
di £ 48 orarie per i lavoratori appartenenti alle categorie
operaie e £ 35 orarie ai lavoratori apprendisti. Dette quo
te orarie verranno corrisposte sulle ore lavorate nonchè
su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
- 2) - A decorrere dal 1° maggio 1968 e sino al 31/12/1968, la Dit
ta garantirà quale parte variabile del premio di produzione
£ 38 orarie ai lavoratori apprendisti. Dette quote orarie
verrà retribuita sulle ore lavorate e su tutti gli istitu
ti contrattuali e di legge.
- 3) - A decorrere del 1° gennaio 1969 e sino al 31/12/69 la par
te variabile garantita di cui al punto 2 del presente accor
do verrà elevata a £ 53 orarie. Detta quota oraria retribu
ta sulle ore lavorate e su tutti gli istituti contrattuali
e di legge.
- 4) - In considerazione della notevole usura degli indumenti di
lavoro, l'Azienda corrisponderà a tutti i dipendenti a par
tire dal primo maggio 1968 £ 27 orarie a titolo di indenni
tà vestiaria da pagarsi sulle ore di lavoro.
- 5) - Le parti concordano di istituire una pausa giornaliera di
10' da attuarsi al mattino, recuperabile nell'ambito della
giornata.

- 6) - I lavoratori Fiàippi, Moretti, Sacchetti e Ascari, con il 1° settembre 1968 acquisteranno la 1° categoria contrattuale.
- 7) - Le clausole qui contemplate verranno applicate a tutti i dipendenti anche assunti in data posteriore al 1° maggio 1968.
- 8) - Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 1969. Le parti si danno atto che rimarrà in vigore fino a che sia sostituito da eventuale successivo accordo aziendale.

Letto, approvato e sottoscritto.

seguono le firme.



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

